



## Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

**Atto numero 43 del 31/03/2026**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI" DI MODENA.**

L'articolo 4, dello Statuto della Fondazione "San Filippo Neri" con sede a Modena stabilisce al punto 3 che "Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e quattro Consiglieri, tutti nominati dal Presidente della Provincia di Modena. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati."

La Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 20 Ottobre 2014, ha definito gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Lo Statuto della Provincia all'art. 8 lettera i. prevede che il Presidente, "provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Aziende, Enti ed Istituzioni".

Relativamente alla Fondazione San Filippo Neri, il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con gli atti del Presidente della Provincia n. 68 del 4/5/2022 e n. 89 del 16/05/2022, con quest'ultimo sono state determinate le date di inizio incarico al 4/5/2022 e termine incarico al 3/5/2026.

Con protocollo n. 22115 del 23/06/2025 la Fondazione ci aveva comunicato che nel CDA erano rimasti solamente tre componenti in quanto dal 17/5/2025 era scomparsa la Presidente dr.ssa Luciana Borellini e la Dr.ssa Paola Bonfreschi aveva, in pari data, rassegnato le dimissioni. Essendo comunque garantita la funzionalità decisionale della commissione la Provincia di Modena aveva deciso di non sostituire immediatamente i due componenti ma di attendere l'ormai prossima scadenza naturale del CDA.

A oggi, essendo il Consiglio di Amministrazione in carica prossimo alla scadenza, si rende necessario procedere al suo rinnovo attraverso la selezione di candidature presentate con procedure di evidenza pubblica.

In ragione di quanto sopra esposto, è necessario approvare l'Avviso pubblico relativo alla selezione delle nuove candidature.

Il Responsabile del Procedimento è il dirigente del servizio Affari generali e Polizia Provinciale dr. Luca Gozzoli

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto precede,

### **IL PRESIDENTE DETERMINA**

- 1) Di approvare quale parte integrante l'AVVISO PUBBLICO allegato al presente atto, con i quale si avviano i procedimenti per le nomine nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "San Filippo Neri" di Modena.
- 2) Di allegare inoltre, quale parte integrante al presente atto, i seguenti documenti:
  - All. 1.* il modulo di domanda per la presentazione delle candidature,
  - All. 2.* un fac-simile per il curriculum,
  - All. 3.* la "Carta di avviso-pubblico – Codice etico per la buona politica",
  - All. 4.* un riepilogo della normativa di riferimento.
- 3) Di procedere alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio telematico del nostro Ente, consultabile sul sito internet dell'Ente all'indirizzo [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico situato in viale Martiri della Libertà, 34 a Modena.

Il Presidente  
**BRAGLIA FABIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## PROVINCIA DI MODENA

Avviso per la presentazione di candidature per la nomina del Presidente e di n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione della “**Fondazione San Filippo Neri**” di Modena, per la durata di **quattro anni**.

### IL PRESIDENTE

Richiamata la Deliberazione Consiliare **n. 9 del 20 Ottobre 2014** avente per oggetto “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni:

### RENDE NOTO

che occorre procedere al rinnovo del Presidente e di n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione della “**Fondazione San Filippo Neri**” di Modena per la durata di **quattro anni**.

#### **Possono presentare la Candidatura coloro che:**

- a) sono cittadini italiani;
- b) godono dell’esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non hanno riportato condanne per reati non colposi, anche col rito del patteggiamento, a pena detentiva, anche se convertita in pena pecuniaria, ovvero condanne per reati tributari, e non sono stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d) posseggono una comprovata competenza e professionalità tecnico - amministrativa per studi compiuti, esperienze maturate per funzioni svolte presso, enti, aziende pubbliche e private o per documentate attività di impegno sociale e civile;
- e) posseggono tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Fondazione.

Le cariche di rappresentante della Provincia, in nessun caso debbono configurare un potenziale conflitto di interesse morale o materiale tra le attività e funzioni svolte dal candidato e quelle che dovrà svolgere in qualità di rappresentante della provincia.

Trovano altresì applicazione le seguenti disposizioni:

- ineleggibilità, incompatibilità: **T.U. 267 /2000 - art. 60, 63, 64;**
- incandidabilità alle elezioni comunali e provinciali: **T.U. 267 /2000 art.143 comma 11 e art.248 comma 5 - D.lgs. 235/2012 – art. 10;**
- inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico: **D.lgs. 39/13;**
- divieto di conferimento di incarichi a coloro che avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi: **L. 296/2006 art. 1 comma 734;**
- divieto di conferimento di cariche in organi di governo a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ad eccezione delle cariche ricoperte a titolo gratuito: **D.L. 95/2012 art. 5 comma 9;**
- ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori (**art.2382 del codice civile**).

Ciascun candidato può presentare domanda per la carica di Presidente o di Consigliere o per entrambe le cariche.

I candidati dovranno dichiarare di aderire al documento “**Carta di Avviso Pubblico - Codice etico per la buona politica**” e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 16 del documento stesso.

**La proposta di candidatura deve essere indirizzata al Presidente della Provincia** scegliendo fra una delle seguenti modalità:

- invio in formato elettronico da posta elettronica certificata alla PEC provinciale con indirizzo: [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)
- consegna del formato cartaceo presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia (viale Martiri della Libertà, 34 a Modena) nei seguenti orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e il lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

I cittadini interessati dovranno utilizzare il modello di candidatura predisposto dalla Provincia di Modena cui dovranno allegare:

- curriculum datato e sottoscritto, con eventuale indicazione delle cariche ricoperte presso altri enti e società precisandone la durata;
- copia di un documento di identità.

**La proposta di candidatura dovrà pervenire presso la Provincia di Modena entro le ore 12,00 del giorno 27 Aprile 2026**

Coloro che saranno individuati dalla Provincia quali membri del Consiglio di Amministrazione dovranno produrre, prima dell'atto formale di nomina, dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità.

Le candidature pervenute potranno essere utilizzate in futuro per effettuare ulteriori nomine in caso di cessazione della carica in corso di mandato.

Il Presidente può, per motivate ragioni, effettuare nomine e designazioni al di fuori delle candidature presentate.

Per informazioni le persone potranno rivolgersi alla Segreteria Generale della Provincia di Modena a **Riccardo Rebecchi** - tel 059/209386 - e-mail: [rebecchi.r@provincia.modena.it](mailto:rebecchi.r@provincia.modena.it).

# **Informativa sul trattamento dei dati personali - Art.13 del Reg Ue 679/16 e D.lgs 10 Agosto 2018**

## **1.Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo n. **679/2016**, del **D.lgs101/18** e dell'**Atto del Presidente n.75 del 30/05/2018** e **n. 30 del 23/02/2021**, che ha approvato i criteri per la tutela dei dati personali, **la Provincia di Modena** in qualità di **"Titolare" del trattamento**, è tenuta a fornire le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali in relazione al procedimento inerente l'avviso pubblico per la ricerca di candidature per il conferimento dell'incarico di **Presidente e/o di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Filippo Neri di Modena** i cui dati sono raccolti presso l'Area Amministrativa – Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale.

## **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, cap. 41121, contattabile via:

e-mail: [presidenza@provincia.modena.it](mailto:presidenza@provincia.modena.it)

P.E.C.: [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Tel. 059/209111

## **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite:

e-mail: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) - Tel. 051/6338860

## **4.Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento è il **Direttore dell'Area** in cui sia articolata l'organizzazione provinciale, che detiene i dati documenti e informazioni oggetto del procedimento.

## **4 bis. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività istituzionali che comporta il relativo trattamento di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

La Provincia di Modena formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

## **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I suoi dati personali sono trattati da personale interno e da collaboratori, anche esterni, entrambi previamente autorizzati e designati quali incaricati del trattamento, ai quali sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Possono trattare i suoi dati anche e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità istituzionali della Provincia di Modena .

## **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Provincia di Modena per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Reg UE 679/16 non necessita del suo consenso. I dati raccolti sono trattati per le seguenti finalità: **procedimento per la designazione/ nomina di rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate**

I dati personali saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia: **L. n. 56 del 8 Aprile 2014; D.lgs39/13; T.U n. 267 del 18/08/2000; Statuto della Provincia di Modena e Delibera Consiliare n. 9/2014.**

I dati personali sono trattati per le seguenti ulteriori finalità:

- a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per l'esercizio delle funzioni affidate alla Provincia in base alla vigente legislazione. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
- b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Provincia. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
- c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;

d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

### **7. Oggetto dell'attività di trattamento**

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Modena coinvolto nel procedimento, così come agli enti coinvolti nel procedimento e nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

### **8. Modalità di trattamento**

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità sia cartacee che informatiche, telematiche e/o automatizzate, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 6.

### **9. Misure di sicurezza**

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di coloro che presentano la candidatura.

### **10. Destinatari dei dati personali, comunicazione e diffusione**

I dati personali dei candidati potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti e collaboratori anche esterni della Provincia di Modena, individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità e base giuridica del del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali soggetti o società terze che forniscono servizi alla Provincia di Modena, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema, garantendo il medesimo livello di protezione dei dati personali.

I dati oggetto del trattamento possono inoltre essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Sono altresì, oggetto di pubblicazione nel rispetto degli obblighi e delle modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza e nel rispetto delle linee guida del Garante Privacy di cui alla deliberazione n.243 del 15 maggio 2014 previa acquisizione del consenso del candidato;

### **11. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea o a un'organizzazione internazionale.

### **12. Periodo di conservazione**

I dati dei candidati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, per effettuare eventuali ulteriori designazioni/nomine nel caso di cessazioni dalla carica dei soggetti designati/nominati prima della scadenza naturale del mandato e nel rispetto degli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **13. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma in mancanza di esso, non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6 ("Finalità e base giuridica del trattamento"), ovvero designare/nominare coloro che intendono presentare la candidatura per la designazione/nomina di rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate.

#### **14. Diritti dell'Interessato ( art. 15 e seguenti. del Reg Ue 679/16)**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 15 del Reg Ue 679/16 che qui si riporta:

**1.** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- i) l'interessato può in ogni momento rivolgersi al titolare del trattamento per ottenere la rettifica di dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti e ha diritto alla cancellazione nei casi previsti dall'art 16 e 17 del Reg.679/16;
- l) l'interessato può di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- m) In base all'articolo 18 del reg n°679/16 l'interessato può esercitare il diritto alla limitazione del trattamento dei dati che gli consente di ottenere il blocco del trattamento in ipotesi tassativamente individuate;
- n) in base all' articolo 21 del reg. 679/16 l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare;
- o) l'interessato può esercitare il diritto alla portabilità dei dati, ove previsto (art.20 reg.679/16).

**2.** Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 Reg.679/16 relative al trasferimento.

**3.** Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

**4.** Il diritto di ottenere una copia di cui al punto precedente non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

#### **15. Diritto di Reclamo**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato da questa amministrazione sia in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, in base all'art. 77 del **Reg Ue 679/16**, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del **Reg Ue 679/16**). Le richieste ex.art.15 del **Reg Ue 679/16**, possono essere formulate anche oralmente.

Il/La sottoscritto/a letta l'informativa sopraccitata

- esprime il consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Modena della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità.
- esprime il consenso alla pubblicazione del curriculum vitae allegato.

Data .....

(firma del Candidato) .....

**All. 1 / candidatura** per la nomina del Presidente e di n°4 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ente **"FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI"** di Modena

*Al Presidente della Provincia di Modena*

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il .....

Codice Fiscale .....

residente in ..... via ..... n. ....

C.A.P. .... Comune di ..... (Prov. ....),

Tel. .... indirizzo e-mail .....

Recapito (*se diverso dalla residenza*) Via ..... n. ....

C.A.P. .... Comune di ..... (Prov. ....),

Tel. .... indirizzo e-mail .....

in riferimento all'avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina del Presidente e di n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ente **"FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI"** di Modena, il/la sottoscritto/a presenta la propria candidatura a:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Consigliere;
- Entrambe le cariche di Presidente e Consigliere.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. di possedere i requisiti richiesti dall'avviso.

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare, se nominato/a, la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, e la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità che verranno pubblicate ai sensi della normativa vigente.

Il/La sottoscritto/a dichiara che nei cinque anni precedenti non ha ricoperto incarichi analoghi in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Dichiaro di aderire al documento **"Carta di Avviso Pubblico - Codice etico per la buona politica"** e di non trovarmi in nessuna delle situazioni d'incompatibilità indicate dall'art. 16 del documento stesso.

Il/La sottoscritto/a<sup>1</sup>

- esprime il consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Modena della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità.
- esprime il consenso alla pubblicazione del curriculum vitae allegato, anche nel caso in cui non venga nominato/a.

Data .....

.....  
(firma del Candidato)

**Allegati:**

- copia di un documento di identità valido;
- curriculum vitae datato e sottoscritto (allegato 2)

**N.B.:** Barrare le caselle solo se si acconsente alla pubblicazione. In caso di nomina, il curriculum vitae sarà comunque pubblicato.

## All.2 / Facsimile curriculum

### CURRICULUM VITAE

#### INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome / Nome

#### ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
  - Qualifica conseguita
  - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

#### CAPACITÀ E COMPETENZE

##### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

#### CAPACITÀ LINGUISTICHE

#### CAPACITÀ NELL'USO DELLE TECNOLOGIE

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

*Cariche e incarichi ricoperti e in corso*

# La Carta di Avviso Pubblico



**CODICE ETICO  
PER LA  
BUONA POLITICA**

[www.avvisopubblico.it](http://www.avvisopubblico.it)



SEDE LEGALE  
Via Giovanni Giolitti 341,  
00185 Roma (RM)

P.IVA 11246740010  
C.F. 94062420362  
ISCRIZIONE R.E.A. 1199977

# Introduzione

La Carta di Avviso Pubblico ha compiuto dieci anni. Il codice etico che la nostra Associazione ha deciso di proporre agli amministratori e alle amministratrici locali con il fine di promuovere comportamenti che concretamente stimolino la messa in pratica di una politica trasparente, credibile e responsabile, è stato rivisto e semplificato<sup>1</sup>. Come nelle due versioni precedenti del 2012 e del 2014, anche nella sua terza versione il lavoro di revisione e di aggiornamento che è stato svolto si è caratterizzato per la collegialità dei contributi. Sotto la supervisione e il coordinamento dei professori Alberto Vannucci (Università di Pisa) e Enrico Carloni (Università di Perugia), il testo della nuova Carta di Avviso Pubblico ha tenuto conto del confronto tra le donne e gli uomini che rivestono incarichi direttivi all'interno dell'Associazione, degli spunti offerti da tanti amministratori e amministratrici locali nel corso di riunioni ed incontri pubblici, nonché di due autorevoli contributi forniti dal dottor Gherardo Colombo, già magistrato e attuale presidente del Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa del Comune di Milano, e della dottoressa Laura Valli, consigliera dell'Autorità nazionale anticorruzione, nel corso di un seminario svoltosi il 21 marzo 2023 in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La nuova Carta di Avviso Pubblico punta maggiormente sulla logica della responsabilizzazione, anziché su quella della prescrizione dei comportamenti di chi, pro tempore, amministra un ente e una comunità. Il codice etico, che nella nuova versione tiene conto anche del linguaggio di genere, viene esteso anche ai parlamentari nazionali ed europei, considerato il fatto che nel gennaio 2023 la Carta di Avviso Pubblico è stata riconosciuta ufficialmente come “buona pratica” italiana anticorruzione ed è stata inserita nell'*Handbook of good practices in the fight against corruption* della Commissione Europea, accanto ad altri 26 strumenti – uno per ciascun paese dell'Unione – di contrasto del malaffare politico-amministrativo. Ancorata, come nelle precedenti versioni, ai principi della nostra Costituzione, la nuova Carta di Avviso Pubblico mira a rafforzare la trasparenza e la rendicontabilità dei comportamenti e dell'utilizzo delle risorse di chi riveste un incarico politico e amministrativo pubblico, nella convinzione che questo contribuisca a rafforzare concretamente il perseguimento degli interessi collettivi, a prevenire e a contrastare

---

<sup>1</sup> La nuova versione della Carta è stata approvata dall'Ufficio di Presidenza di Avviso Pubblico il 15 marzo 2023 ed è stata rivista alla luce delle osservazioni e considerazioni emerse nel seminario di Milano del 21 marzo 2023, a cui hanno partecipato il Prof. Alberto Vannucci, il dottor Gherardo Colombo e la dottoressa Laura Valli (consigliere di ANAC).

le mafie e la corruzione e, di conseguenza, a restituire fiducia e credibilità alla politica e alle istituzioni, soprattutto oggi, in un momento storico dove in Italia e in altre democrazie del mondo si registra un aumento dell'astensionismo elettorale. La Carta di Avviso Pubblico, non a caso, si rivolge anche ai cittadini e alle cittadine, a cui chiede di partecipare e di vigilare, di fare la loro parte, di confrontarsi democraticamente e pubblicamente, rifuggendo la logica della delega, della rivendicazione e quella del far prevalere la logica del privilegio su quella del diritto. L'adesione al codice etico proposto da Avviso Pubblico resta volontaria e pubblica e la sua sottoscrizione può avvenire sia a livello individuale che collettivo (giunte, consigli, ecc.), com'è stato anche in passato. Il testo della Carta non è rigido e imm modificabile, né vuole essere percepito come calato dall'alto. Come già si è verificato in passato, la Carta può essere uno strumento da cui trarre spunto per redigere un documento che un organo politico collegiale ritiene più conforme alle proprie esigenze e sensibilità. La Carta di Avviso Pubblico, nel suo piccolo, cerca di colmare l'assenza di codici di comportamento ufficiali che, attualmente, sono stati previsti solo per i dipendenti pubblici.

Non è vero, come spesso si sente dire in modo superficiale, stereotipato e rabbioso, che "i politici sono tutti uguali". In tutte le forze politiche vi sono donne e uomini che hanno a cuore le sorti del nostro Paese, dell'Europa e del Mondo. La Carta di Avviso Pubblico offre a loro una serie di indicazioni che, se messe in pratica, dimostrano che le cose possono cambiare in meglio non solo e non tanto perché sussistono obblighi, divieti e sanzioni ma, soprattutto, perché si avverte l'importanza di agire con etica, responsabilità e giustizia, unitamente a competenza e trasparenza.

Roberto Montà  
Presidente di Avviso Pubblico

*Roma, maggio 2023*



## La **Carta** di Avviso Pubblico CODICE ETICO PER LA BUONA POLITICA

**Nuova edizione**

## **1. PRINCIPI GENERALI**

Le indicazioni del presente Codice etico (di seguito “Codice”) costituiscono diretta attuazione ed esemplificazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, cura esclusiva delle funzioni pubbliche affidate e loro esercizio con disciplina ed onore, sanciti dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione.

L'amministratore/amministratrice esercita la funzione pubblica che gli è stata affidata con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità. Si impegna ad adempiere al suo mandato nella cura esclusiva degli interessi collettivi, evitando comportamenti che possano nuocere all'amministrazione e ogni situazione di conflitto di interessi. A questo fine l'amministratore/amministratrice assicura la piena conoscibilità e trasparenza riguardo a finalità ed esiti della sua attività.

## **2. SOTTOSCRIZIONE**

Il codice vincola gli amministratori/amministratrici, rappresentanti politici eletti/e in istituzioni nazionali ed europee, gli organi rappresentativi e tutti coloro da questi nominati in enti, consorzi e società che lo adottino o sottoscrivano pubblicamente. I sottoscrittori, se titolari di poteri di nomina, si impegnano a conferire incarichi di natura discrezionale o fiduciaria a soggetti che si facciano parte diligente nel rispettare, in quanto applicabili, i principi sanciti dal codice.

I soggetti tenuti all'osservanza del presente codice si impegnano a conoscerne, rispettarne ed applicarne disposizioni e sanzioni previste in caso d'inosservanza.

I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell'amministrazione.

### 3. DIVIETO DI REGALI

L'amministratore/amministratrice non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto o favore. L'amministratore/amministratrice non accetta per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini entro il quinto grado, da soggetti con cui entri in contatto per ragioni d'ufficio, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato indicativamente nella cifra massima di € 100 annui. L'amministratore non richiede né accetta alcun tipo di regalo, vantaggio o altre utilità che sia anche indirettamente riconducibile a prestazioni erogate dalla propria amministrazione.

### 4. CONFLITTO DI INTERESSI

Si ha conflitto quando interessi, anche potenziali, diretti o indiretti (familiari o legati a relazioni economiche o personali) dell'amministratore/amministratrice, interferiscono con l'oggetto di decisioni cui partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio per sé o per i soggetti a lui legati.

Quando si manifestano situazioni di conflitto di interessi, l'amministratore/amministratrice rende pubblica tale condizione e si astiene da qualsiasi deliberazione, votazione o altro intervento nel procedimento di formazione della decisione, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso.

L'amministratore/amministratrice si impegna a promuovere nel proprio ente l'adozione di regole in grado di responsabilizzare al rispetto del dovere di astensione, in particolare mediante appositi codici etici rivolti al personale politico.

### 5. ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DISCREZIONALI

L'amministratore/amministratrice integra tutte le sue decisioni discrezionali con una motivazione pubblica delle ragioni di ordine generale che hanno determinato la sua decisione.

### 6. PRESSIONI INDEBITE

L'amministratore/amministratrice si astiene dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, l'esecuzione di (o l'astensione da) qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti - compresi i parenti o affini - od organizzazioni, analogo vantaggio in termini di natura economica, mediante prestazioni di attività professionali, conferimento di beni e servizi e assunzioni di personale.

L'amministratore/amministratrice garantisce, per quanto di sua competenza, la massima correttezza e trasparenza delle procedure di gara e di concorso, promuovendo l'adeguamento delle discipline interne alle migliori pratiche.

### 7. RESTRIZIONI SUCCESSIVE ALL'INCARICO

L'amministratore/amministratrice che negli ultimi cinque anni ha esercitato poteri decisionali o negoziali per conto dell'amministrazione in enti locali, con particolare riferimento a quelli al di sopra dei 15mila abitanti, si impegna a non svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del suo mandato, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati direttamente beneficiari di decisioni e attività alle quali l'amministratore/amministratrice abbia preso parte.

### 8. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

L'amministratore/amministratrice rende pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, anche quelle di carattere riservato, ad eccezione di quelle la cui pubblicazione possa avere implicazioni in termini di tutela della privacy. Non esercita pressioni né induce dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno rapporti con l'amministrazione ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi.

### 9. TRASPARENZA SUGLI INTERESSI FINANZIARI

L'amministratore/amministratrice integra la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale previste dalle norme di legge con una dichiarazione di interessi finanziari della quale sarà comunicato il deposito presso l'ente. La dichiarazione sarà accessibile su richiesta da parte di tutti gli interessati.

### 10. FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ POLITICA

L'amministratore/amministratrice dichiara e pubblica annualmente tutte le fonti di sostegno e di finanziamento politico sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studi ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politica.

L'amministratore/amministratrice si astiene dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei cinque anni precedenti al termine del suo mandato, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore/amministratrice abbia

svolto una funzione rilevante.

## 11. CONFRONTO DEMOCRATICO

L'amministratore/amministratrice mantiene distinta la sua attività politica da quella di amministratore e si relaziona coi propri amministrati astenendosi da ogni forma di favoritismo o discriminazione.

L'amministratore/amministratrice adotta comportamenti tali da favorire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini, favorendo la partecipazione e l'accesso alle informazioni, agevolando l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti. Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore/amministratrice opera con imparzialità, assume le decisioni nella massima trasparenza, respinge qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, denunciandola in sede penale a tutela della pubblica amministrazione. L'amministratore/amministratrice non determina, né concorre a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio per sé o per altri, e non ne usufruisce nel caso tali situazioni gli vengano offerte.

L'amministratore/amministratrice si impegna ad osservare un comportamento consono al proprio ruolo istituzionale nell'espletamento del proprio mandato; a rispettare le idee e le opinioni di tutti gli amministratori e rappresentanti politici, pur nella normale contrapposizione dialettica; a favorire la più ampia libertà di espressione; ad evitare toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori o prevaricanti.

## 12. PROMOZIONE DEL CODICE ETICO E DELLA PARTECIPAZIONE CIVICA ALLA VITA AMMINISTRATIVA

L'amministratore/amministratrice è responsabile per l'espletamento del suo mandato secondo i principi espressi nel Codice nei confronti della comunità dei cittadini nel suo complesso; risponde diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile, favorendo la trasparenza dell'amministrazione e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità. Si impegna a garantire la massima trasparenza e integrità anche delle società partecipate e dei soggetti in controllo pubblico e dei servizi esternalizzati da parte della propria amministrazione.

L'amministratore/amministratrice incoraggia la diffusione del Codice e promuove la sensibilizzazione di cittadini, personale e mezzi di comunicazione ai principi in esso contenuti, oltre che la verificabilità del rispetto degli impegni assunti. A riguardo, si

impegna ad attivare un processo partecipativo utile ad identificare strumenti che assicurino che il Codice sia conosciuto e che il rispetto delle sue disposizioni risulti controllabile dalla cittadinanza.

L'amministratore/amministratrice favorisce la conoscenza della vita amministrativa dell'ente, sia attraverso l'informazione che tramite iniziative a ciò finalizzate.

L'amministratore/amministratrice incoraggia, attraverso l'attivazione di processi partecipativi, il coinvolgimento di cittadini, gruppi e associazioni alla formulazione e attuazione degli strumenti di prevenzione della corruzione. Promuove altresì l'ascolto delle comunità di cittadini impegnati nel monitoraggio civico, agevolando il loro accesso a tutte le informazioni significative relative alla vita amministrativa dell'ente.

Se nel territorio amministrato sono presenti beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore/amministratrice - nei limiti delle proprie competenze - ne favorisce la conoscenza, ne promuove l'utilizzo a fini sociali, contribuisce a renderne note le modalità di utilizzo.

Inoltre, promuove la diffusione della cultura della legalità, dell'etica pubblica e della trasparenza, anche sostenendo iniziative promosse dalla società civile, e favorisce rapporti con scuole e università per iniziative congiunte su questi temi.

## 13. RAPPORTI COI PORTATORI DI INTERESSI

L'amministratore/amministratrice nell'esercizio delle sue funzioni assicura piena trasparenza e conoscibilità dei suoi contatti istituzionali con cittadini e portatori di interessi, incontrandoli soltanto nelle sedi istituzionali. Rende conto dei contatti con i portatori di interessi, laddove influiscano su specifici processi decisionali, in sede di adozione dei relativi atti.

L'amministratore/amministratrice promuove l'introduzione, nel proprio ente, di regole volte a disciplinare e rendere trasparente il rapporto con i portatori di interessi.

## 14. RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

L'amministratore/amministratrice segue modalità di reclutamento del personale basate su principi di riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali, in base alle sole esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni l'amministratore/amministratrice valorizza il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, adottando ogni provvedimento volto a favorire il miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la crescita professionale e le motivazioni del personale. L'amministratore/amministratrice minimizza il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, motivandone

l'impiego.

In caso di reclutamento e promozione del personale, ovvero di nomina di soggetti investiti di funzione di alta direzione e coordinamento, l'amministratore/amministratrice adotta atti di indirizzo e procedure di selezione pubblica, obiettiva e motivata.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore/amministratrice rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile e gli spazi di autonomia che la legge riserva ai dirigenti nella gestione.

Nel rapporto con il responsabile anticorruzione e con gli altri soggetti preposti a funzioni di controllo e di audit, assume un ruolo informato e proattivo, contribuendo al raggiungimento di standard elevati di integrità e trasparenza, e si astiene da ogni forma di indebito condizionamento dell'autonomia dei funzionari coinvolti.

L'amministratore/amministratrice promuove la formazione relativa a trasparenza e integrità del personale pubblico.

#### **15. CONTRASTO AGLI SPRECHI E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE**

L'amministratore/amministratrice utilizza e custodisce le risorse e i beni dell'Amministrazione con oculatezza e parsimonia; giustifica pubblicamente e rendiconta l'utilizzo straordinario di risorse e beni dell'amministrazione. L'amministratore/amministratrice previene e contrasta gli sprechi in ogni loro manifestazione e divulga le buone pratiche in tutti i settori di attività dell'ente.

#### **16. NOMINE INTERNE E IN ENTI, CONSORZI E SOCIETÀ**

L'amministratore/amministratrice che effettua nomine presso enti, consorzi e società, con procedure di evidenza pubblica e a seguito di valutazione comparativa, promuove e incoraggia l'adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.

L'amministratore/amministratrice non conferisce nomine o incarichi a soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali.

L'amministratore/amministratrice non conferisce nomine o incarichi a soggetti che abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, con una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, possano ledere l'immagine e il decoro dell'ente.

L'amministratore/amministratrice che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di evidenza pubblica, fornisce

adeguata motivazione e presta specifica attenzione alle competenze delle persone nominate e alla loro integrità. L'amministratore/amministratrice non conferisce incarichi a soggetti che siano familiari o affini entro il quarto grado di parentela, propri o di altri amministratori dell'ente.

L'amministratore/amministratrice si astiene dall'effettuare nomine negli ultimi sei mesi del suo mandato, ad eccezione di quelle previste dalla legge.

L'amministratore/amministratrice vigila sulla successiva adesione alle disposizioni del codice da parte dei soggetti nominati. In caso riscontri violazioni, pone in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del presente Codice.

#### **17. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE**

L'amministratore/amministratrice risponde in maniera collaborativa, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte della stampa o di altri mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o strettamente relative alla vita privata.

L'amministratore/amministratrice incoraggia l'adozione di ogni misura che favorisca la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

#### **18. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, l'amministratore/amministratrice assicura piena collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo documentazione e informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.

L'amministratore/amministratrice promuove e controlla l'adozione sollecitata di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o dei codici di condotta, o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

In presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore/amministratrice assicura - pur nel rispetto del proprio diritto alla difesa - la collaborazione con gli inquirenti, e in caso decorrano i termini di prescrizione del corrispondente procedimento giudiziario si impegna a valutare l'opportunità di rinunziarvi.

In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personali o

patrimoniali per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, l'amministratore/amministratrice, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il loro mandato. In caso di condanna definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati di peculato, turbativa d'asta, finanziamento illecito, l'amministratore/amministratrice, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato. In caso di condanna non definitiva per reati cui la legge associ la sospensione della carica, l'amministratore/amministratrice si impegna ad aderire spontaneamente e senza ritardi a tali prescrizioni.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore/amministratrice promuove la costituzione di parte civile della propria amministrazione nel relativo processo. L'amministratore/amministratrice si impegna a presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti qualora emerga l'eventualità di un danno erariale imputabile ad altri amministratori o dipendenti dell'ente.

L'amministratore/amministratrice denuncia sollecitamente alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia, tentativo diretto o indiretto di corruzione.

## **19. SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO**

In caso rilevi il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, l'amministratore/amministratrice assume le iniziative necessarie, graduate in base alla loro gravità, al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento mediante misure di natura politica e di carattere reputazionale: richiamo formale, censura pubblica, revoca della nomina o del rapporto fiduciario. In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell'assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio, i cittadini e i portatori di interessi potranno sollecitare pubblicamente gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.

## **20. PROCEDURA DI ADESIONE E DI MODIFICA DEL CODICE**

Il codice è vincolante per gli amministratori e le amministratrici a seguito di adesione individuale o approvazione con atto deliberativo dell'organo esecutivo o assembleare di appartenenza, in quest'ultimo caso applicandosi ai membri

dell'assemblea che l'abbiano approvato o sottoscritto.

La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice, avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, è aperta al dibattito e alla partecipazione pubblica.

L'amministratore/amministratrice favorisce - nei limiti delle proprie competenze - l'integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano anticorruzione e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

L'amministratore/amministratrice altresì sostiene l'adozione, ovvero la reiterazione dell'adozione del presente Codice, in sede di approvazione del programma di mandato, ovvero degli altri atti di indirizzo politico dell'ente.

Qualora siano avviate procedure di modifica statutaria, l'amministratore/amministratrice promuove la previsione di un codice di condotta per gli amministratori/amministratrici elettivi da parte dello Statuto dell'ente.

# Avviso Pubblico

## LA RETE NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE

**Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione**, è un'Associazione nata nel 1996 con l'intento di collegare ed organizzare gli Amministratori locali che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati. Attualmente **conta più di 530 soci** tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni ed è presieduta da **Roberto Montà**, già Sindaco di Grugliasco (To).

Nel corso degli anni, l'Associazione ha collaborato con diversi partner, tra cui: **l'Alleanza delle Cooperative Italiane**, **l'Arci**, **l'Associazione Italiana Calciatori**, **l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani**, **il Forum Italiano della Sicurezza Urbana**, **ALI-Legautonomie**, **l'Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA)**, **Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie** e **i Sindacati (Cgil, Cisl, Uil)**.

L'Associazione collabora inoltre con alcune Università italiane (tra cui: Ferrara, Pisa, Luiss, Verona) per lo svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e formazione. Recentemente, Avviso Pubblico ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il **Ministero della Giustizia**, mettendo a disposizione la sua rete di enti locali per coinvolgere in percorsi di educazione e formazione alla legalità persone oggetto di sanzioni penali nella cosiddetta "messa alla prova".

Avviso Pubblico è periodicamente audita da diverse **Commissioni parlamentari di inchiesta**, tra cui quella sul fenomeno delle mafie e quella sul ciclo illecito dei rifiuti. Altre audizioni sono state effettuate in sede di Commissioni comunali o regionali che si occupano di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione. Nella XVII legislatura, Avviso Pubblico ha collaborato con il gruppo di consulenti della quella Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali. Nella XVIII, l'Associazione ha collaborato con la Commissione parlamentare antimafia.

Attraverso uno specifico Dipartimento, Avviso Pubblico organizza **corsi di formazione**, mono o pluritematici, on line e in presenza, per amministratori

locali e personale della Pubblica Amministrazione, oltre ad organizzare iniziative pubbliche di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini e agli studenti delle scuole di vario ordine e grado.

Avviso Pubblico ha attivato un **Osservatorio Parlamentare**, un portale che monitora quotidianamente l'attività della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in materia di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e fornisce approfondimenti su argomenti specifici. L'Osservatorio è accessibile online dal sito di Avviso Pubblico. Tramite il sito internet, Avviso Pubblico divulga documenti istituzionali.

Avviso Pubblico ha attivato un **Banca dati delle buone prassi amministrative** in cui sono raccolti documenti istituzionali, atti amministrativi e contatti di amministratori locali, dirigenti e funzionari pubblici. La finalità della banca dati, riservata esclusivamente agli enti soci, è quella di diffondere la buona politica e la buona amministrazione, mettendo in rete persone che operano nel mondo degli enti locali e delle Regioni.

Dal 2011, l'Associazione redige il Rapporto annuale **Amministratori Sotto Tiro**, per monitorare il fenomeno delle intimidazioni agli amministratori e al personale della Pubblica Amministrazione. Nel 2016, a Polistena (Rc), l'Associazione ha organizzato la prima **Marcia nazionale degli Amministratori sotto tiro** che, insieme al citato Rapporto e ad un Appello lanciato al Parlamento e al Governo, ha contribuito a far istituire una Commissione monocamerale d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e a far approvare una specifica legge contro la violenza ai danni degli amministratori locali (Legge 105/2017). **Nel 2019 il Rapporto è stato presentato per la prima volta a Bruxelles**, presso la sede del **Parlamento europeo**. Dal 2022, l'Associazione è invitata a partecipare ai lavori dell'**Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero dell'Interno**.

Al fine di promuovere la buona politica e la buona amministrazione, l'Associazione ha redatto e diffuso il codice etico denominato **Carta di Avviso Pubblico**, sottoscritto da singoli amministratori così come da giunte e consigli comunali, i cui nominativi sono pubblicati sul sito internet. **Nel 2023, la Carta è stata considerata una buona pratica anticorruzione dalla Commissione Europea**.

Dal 2016, insieme al Master in *Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione* dell'Università di Pisa e il mensile *Altreconomia*, Avviso Pubblico ha dato vita ad una nuova collana editoriale sul tema della legalità

denominata “**Contrappunti**”. I libri sinora pubblicati sono i seguenti: *Lose for Life. Come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo; La trasparenza (im) possibile. Tutto quello che c'è da sapere sul diritto d'accesso; Lo scioglimento dei comuni per mafia. Analisi e proposte.*

Nel 2021, con la **casa editrice Becco Giallo**, è stata pubblicata la graphic novel intitolata *Storie di vittime innocenti delle mafie*, curata da Valeria Scafetta. Con la stessa casa editrice e la stessa autrice, nel 2022 è stata pubblicata la graphic novel *Donne e antimafia. Dieci coraggiose protagoniste antimafia*. Nel 2022, con la **casa editrice Rubbettino**, Avviso Pubblico ha lanciato una nuova collana denominata *Ap-profondimenti*. Il primo libro pubblicato, curato dal Prof. Enzo Ciconte, si intitola *La legge Rognoni-La Torre tra storia e attualità*.

Dal 1° aprile 2020, durante la situazione di emergenza generata dal Coronavirus, Avviso Pubblico ha lanciato **#Contagiamocidicultura**, un progetto che si articola in due parti: **una rubrica settimanale** in cui vengono presentati libri sui temi della prevenzione e del contrasto alle mafie e alla corruzione, direttamente dagli autori, attraverso un breve video pubblicato su tutti i canali dell'Associazione; **un ciclo di videoconferenze on line**, della durata di un'ora ciascuna, sul tema *Le mafie ai tempi del Coronavirus*, da poter seguire in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube interagendo direttamente con i relatori.

**In materia di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico, Avviso Pubblico ha dato vita a due progetti.** Il primo, intitolato *Se questo è un gioco*, è promosso in collaborazione con la Fondazione Adventum e ha come obiettivo quello di intercettare online le persone a rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo per aumentare la loro consapevolezza sui rischi e pericoli legati alle scommesse e segnalare, a loro e alle famiglie, gli enti e le associazioni che possono fornire un aiuto (per maggiori informazioni visita il portale: [www.sequestoeungioco.org](http://www.sequestoeungioco.org)). Il secondo, intitolato *La trappola dell'azzardo*, svolto con il supporto di BPER Banca, ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui rischi e pericoli che ruotano intorno al mondo del gioco d'azzardo cercando di coinvolgere in modo particolare i giovani.

L'associazione cura una rubrica periodica sulle riviste *Altreconomia* e sul quotidiano *Domani*.

Nel rapporto sulla lotta alla corruzione in Europa, pubblicato nel febbraio 2014, la Commissione Europea ha citato Avviso Pubblico nel capitolo dedicato alle buone

pratiche. L'operato dell'Associazione è citato anche nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della XVII legislatura e nel Rapporto Svimez.

Avviso Pubblico è stata insignita del Premio “Mimmo Beneventano”, promosso dall'omonima Fondazione, e del “Premio Legalità” della Città di Gavorrano.

I primi vent'anni di storia dell'Associazione sono stati pubblicati nel libro *Vent'anni di lotta alle mafie e alla corruzione in Italia*. L'esperienza di Avviso Pubblico, edito da Rubbettino.

Per informazioni:

Tel. 342 - 6284941 - Mail: [organizzazione@avvisopubblico.it](mailto:organizzazione@avvisopubblico.it)  
[www.avvisopubblico.it](http://www.avvisopubblico.it)



la  
**Carta**  
di Avviso  
Pubblico

**CODICE ETICO**

**PER LA**

**POLITICA**

## DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

### Art. 60 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: 1) il **Capo della polizia**, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i **Prefetti** della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli **ecclesiastici** ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i **magistrati** addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace; 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle **aziende sanitarie locali ed ospedaliere**; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; (39) 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle **società per azioni con capitale superiore al 50** per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di **istituto, consorzio o azienda** dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, **consiglieri comunali, provinciali** o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in **altro** comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. ((La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi)). 4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81. 8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. 9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

AGGIORNAMENTO (39) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (in G.U. 1° s.s. 11/2/2009, n. 6) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, numero 9), del presente articolo 60 "nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"

### Art. 63 Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli. 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. (67)

AGGIORNAMENTO (67) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 12/6/2013, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".

#### **Art. 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta**

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.  
*(comma così sostituito dall'art. 7 della legge n. 140 del 2004)*

#### **Art 143 Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti**

**Comma 11.** Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

*(comma così modificato dall'art. 28, comma 1-bis, della legge n. 132 del 2018)*

#### **Art 248 Conseguenze della dichiarazione di dissesto**

**Comma 5.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali

regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.  
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera s), legge n. 213 del 2012)

## **DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235**

### **Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali**

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

## **DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39**

### **Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna

#### **Art. 7. Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2.  
(COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15))

3. Le inconfiribilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

#### **Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

#### **Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

### **Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

### **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)**

#### **Articolo 1 - comma 734.**

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

### **DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235**

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali**

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'[articolo 416-bis del codice penale](#) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale](#), diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del [codice penale](#);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'[articolo 665 del codice di procedura penale](#), all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

## **Decreto legge 6 Luglio 2012 n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

### **articolo 5 comma . 9**

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (*leggasi "n. 165 del 2001" - n.d.r.*), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

*(comma modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015)*

## **Articolo 2382 del Codice Civile**

### **Cause di ineleggibilità e di decadenza**

((Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.))



Provincia di Modena

**Area Amministrativa  
Affari generali e Polizia Provinciale  
Segreteria Generale, atti amministrativi, progetti speciali e supporto al Difensore Civico**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LE CANDIDATURE  
ALLA CARICA DI PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI" DI MODENA**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 1435/2026, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 26/03/2026

Il Dirigente  
GOZZOLI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

**ATTO DEL PRESIDENTE**

L' Atto del Presidente n. 43 del 31/03/2026 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 31/03/2026

L'incaricato alla pubblicazione  
MORSOLETTO ILDE ROSSANA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)